

REPUBBLICA ITALIANA



Repertorio

Provinciale dei contratti

n.

37750

Rif.: P.G. 00122753/2025

PROVINCIA DI BRESCIA

PROCEDURA APERTA ESPLETATA CON IL SUPPORTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, A RILEVANZA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO, IN QUALITÀ DI SOGGETTO AGGREGATORE, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER 24 MESI MEDIANTE CONVENZIONE, EX ART. 26 L. N.488/1999.

LOTTO 3: TERRITORIO PROVINCIALE LO-MN-CR- PV: CIG B486A1097B

SOMMARIO

1. NORME REGOLATRICI.....	6
2. DEFINIZIONI.....	7
3. OGGETTO	8
4. VALORE STIMATO DELLA CONVENZIONE	9
5. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA	9
6. UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA	10
7. SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE	12
8. CORRISPETTIVI.....	12
8.1 DUVRI	13
9. REVISIONE PREZZI.....	13
10. VERIFICHE DELLA FORNITURA.....	14
11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	14
12. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE.....	15
12.1 MATERIALE PER IL SITO	17
13. PENALI	18
14. MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE.....	22
15. OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO	23
16. PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO	23
17. CAUZIONE DEFINITIVA.....	24
18. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	25
19. SUBAPPALTO.....	26
20. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DEL CONTRATTO.....	28
21. REFERENTI DEL FORNITORE	28
22. FORO COMPETENTE	28
23. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	28
24 – SPESE DI CONTRATTO.....	30

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 8 (otto) del mese di ottobre, nella sede della Provincia di Brescia, Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI, n. 29.

Avanti a me **[REDACTED]**, Segretario Generale della Provincia di Brescia, rogante a norma di legge, non assistito da testi per avervi le Parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi i Sigg.ri:

- da una parte: il **[REDACTED]** Direttore del Settore Acquisti della Provincia di Brescia (**[REDACTED]** qui agente in tale sua qualità e veste, in rappresentanza e nell'interesse esclusivo della stessa (di seguito anche: "**Stazione appaltante**" oppure: "**Amministrazione aggiudicatrice**" oppure: "**Provincia**" oppure: "**Parte**");

- dall'altra parte: il **sig. [REDACTED]**, nato il giorno **[REDACTED]**, in qualità di Procuratore Speciale della **società MARROCCO ELEVATORS S.r.l.**, con sede legale in Roma (RM), via Tiburtina n. 652/a (C.F. e P. IVA: 03986821001) iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al R.E.A. n. 720516, (di seguito anche: "**Appaltatore**" oppure: "**Parte**" oppure: "Fornitore").

Vista la procura notarile del giorno 24/07/2024 – in atti n. 3774 di repertorio e n. 1647 del Notaio in Roma **[REDACTED]**, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia - con la quale il **sig. [REDACTED]**

in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della sopra identificata **società MARROCCO ELEVATORS S.r.l.**, nomina e costituisce Procuratore Speciale il Sig. **[REDACTED]** **[REDACTED]** sopra generalizzato, conferendogli i necessari poteri per la valida sottoscrizione del presente contratto.

Di seguito, congiuntamente, dette anche: **Parti**.

Comparenti della cui identità, qualità personale e poteri di firma io **dott. [REDACTED]** Segretario Generale, sono certo, i quali stipulano quanto appresso.

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Brescia, in qualità di soggetto aggregatore di cui all'art. 9 comma 2, del D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014, con riferimento alle merceologie previste dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze (DPCM del 24/12/2015 e DPCM del 11/07/2018) ha attuato il proprio programma nello svolgimento delle attività di approvvigionamento di forniture e servizi;
- ai sensi dell'art. 1, comma 499 della Legge n. 208/2015 "*i soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale*

di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3”;

- con D.P.C.M. del 11/7/2018 sono state individuate le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali, gli enti del SSN, nonché gli enti locali, devono ricorrere a Consip o ad altro Soggetto Aggregatore;
- la Provincia di Brescia, in attuazione di quanto sopra e nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha espletato una gara a procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in n. 4 (quattro) Lotti territoriali, finalizzata alla stipula di una Convenzione ex art. 26 L. 488/99 e art. 1, comma 499, L. 208/2015, per ciascun lotto, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di manutenzione impianti di trasporto e sollevamento installati presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, ad amministrazioni ed enti non sanitari presenti sul territorio della regione Lombardia;
- la procedura è stata predisposta con il supporto di Città Metropolitana di Milano in forza dell’“ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE ED ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI CON RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE E ALLE SOGLIE INDIVIDUATE CON D.P.C.M. 11 LUGLIO 2018, AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 3 D.L. 66/2014 - A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO REGIONALE, MEDIANTE L’ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 499 DELLA L. 208/2015”, approvato con Decreto del Presidente N.189/2024 e sottoscritto tra le parti in data 12/09/2024;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2685 del 02/12/2024, esecutiva ai sensi di legge e adottata dal Dirigente del Settore Acquisti, sono stati approvati:
 - il capitolato tecnico prestazionale
 - l’elenco prezzo unitari;
 - il disciplinare di gara e i relativi allegati;
 - lo schema unico di convenzione;

inerenti alla procedura in oggetto, ed è stato disposto di affidare l’appalto mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli articoli 14 e 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (d’ora in poi “Codice”), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 1 del Codice, mediante stipula di una convenzione ex art. 26 della Legge n. 488/1999;

- l'importo a base di gara del Lotto 3 (tre) è pari ad € 3.030.000,00 (€ tremilionitrentamila / 00) al netto di I.V.A. e/o altri oneri di legge;
- con Determinazione Dirigenziale n. 296 del 04/02/2025, esecutiva ai sensi di legge e adottata dal Dirigente del Settore della Stazione Appaltante-Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore, è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- sono state effettuate le verifiche, in capo all'appaltatore, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1068. in data 26/05/2025, adottata dal Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta – Soggetto Aggregatore, esecutiva ai sensi di legge, a seguito dell'espletamento della gara, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata aggiudicato il Lotto 3 (tre) al sopra identificato Fornitore, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 79,09 (settantanovevirgolazeronove) corrispondente ad un importo contrattuale complessivo pari a € 3.030.000,00 (€ tremilionitrentamila / 00) oltre IVA di Legge;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che ne forma parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegata, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per la Provincia di Brescia nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura;
- i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato e nel presente documento;
- resta espressamente inteso che la Provincia di Brescia non potrà, in alcun caso, essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna delle stesse;
- in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti indicheranno la data di presa consegna degli immobili, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
- la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. NORME REGOLATRICI

- 1) L'esecuzione della fornitura oggetto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura* è regolata, in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*; (ii) dalle disposizioni di cui al Codice, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) La presente *Convenzione* definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* attraverso l'emissione dei relativi *Ordinativi di Fornitura*, nei quali specificheranno l'*Importo della Fornitura* oggetto di ciascun *Lotto*. In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo le *Amministrazioni*, né tantomeno la Provincia di Brescia, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente all'obbligo, in capo al *Fornitore*, di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'*Importo massimo della Convenzione* di cui al successivo articolo 2, gli *Ordinativi di Fornitura* deliberati dalle *Amministrazioni* che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo della sua validità ed efficacia.
- 3) Le clausole della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella *Convenzione* e nei *Contratti di Fornitura* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la *Convenzione* e/o con i *Contratti di Fornitura*, PROVINCIA e/o le *Amministrazioni Contraenti* da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di

un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

2. DEFINIZIONI

Nell'ambito della presente *Convenzione* si intende per:

- *Codice*: il Decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazione ed integrazioni;
- *SA*: il Soggetto aggregatore CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA della PROVINCIA DI BRESCIA, di seguito per brevità SA), – che agisce in qualità di SA e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 499, L. 208/2015 e dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 66/14 convertito in L. n. 89/2014 per conto di Amministrazioni/Enti del territorio della Regione Lombardia quali, a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, nonché loro associazioni o consorzi, Società a totale partecipazione pubblica, ASP (Aziende Pubbliche di servizi alla persona) ed Enti *pubblici non economici*;
- *Amministrazione/i o Enti*: le Amministrazioni e tutti gli altri Enti pubblici e privati aventi sede nel territorio della regione Lombardia che, sulla base della normativa vigente, sono legittimate ad utilizzare la presente *Convenzione*;
- *PA/Amministrazione/i Contraente/i*: i soggetti di cui al precedente punto, abilitati ad effettuare le Richieste preliminari di *Fornitura*, gli OF “*Ordinativo Fornitura*” (ed eventuali OAF “*Ordinativo Aggiuntivo di Fornitura*” (che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia;
- *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente *Convenzione*, stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un OF, compreso dei necessari Allegati ed eventuale OAF che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente *Convenzione*;
- *Convenzione*: la presente *Convenzione*, stipulata tra la Provincia di Brescia e il *Fornitore*, compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale le *Amministrazioni Contraenti* possono utilizzare la presente *Convenzione*;
- *Data di presa in consegna dei beni o Data di Avvio del Servizio*: data di sottoscrizione, in contraddittorio tra *Amministrazione contraente* e *Fornitore*, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data - che coincide con la Data di presa in consegna dei beni o Data di Avvio del Servizio - il *Fornitore* prende in carico i beni (impianti) per l'esecuzione dei servizi;
- *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;

- *Canone*: corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione dei Servizi oggetto del presente appalto. L'importo del canone annuo è determinato in funzione di quanto definito all'art. 12.1 del Capitolato, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;
- *Extra Canone*: corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione non compresa nel canone dei Servizi oggetto del Capitolato. L'importo extra Canone è determinato in funzione di quanto definito all'art. 12.2 del Capitolato, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;
- *NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti*: catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti;
- *Richiesta Preliminare Fornitura (RPF)*: definita all'art. 4.1 del Capitolato tecnico;
- *Sopralluogo*: definito all'art. 4.2 del Capitolato tecnico;
- *Piano Dettagliato del Servizio (PDS)*: definito all'art. 4.3 del Capitolato tecnico;
- *Ordinativo Fornitura (OF)*: di seguito definito all'art. 4.4 del Capitolato tecnico;
- *Verbale di Consegna*: definito all'art. 4.6 del Capitolato tecnico;
- *Ordine Aggiuntivo di Fornitura (OAF)*: definito all'art. 4.7 del Capitolato tecnico
- il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. *Ordinativi di Fornitura*);
- *Fornitore/Appaltatore*: l'operatore economico risultato aggiudicatario che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti;
- *Immobilie/i*: gli edifici che contengono gli impianti oggetto del servizio;
- *Esperto Tecnico*: è la figura, individuata dall'Amministrazione, con idonee capacità tecniche e professionali che ha funzione di supporto tecnico al Direttore dell'esecuzione;
- *Sito*: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all'indirizzo www.provincia.brescia.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente *Convenzione*;
- *Ente di controllo/Organismo notificato*: l'Ente o Organismo notificato, incaricato dall'Amministrazione, preposto alla verifica periodica biennale come prevista all'art. 6.3.1 del Capitolato.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

3. OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è la fornitura dei servizi di manutenzione impianti di trasporto e sollevamento presenti negli edifici/immobili in uso presso le amministrazioni contraenti come meglio descritti nel Capitolato Tecnico.

- 1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, ad eseguire la fornitura, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Fornitura* nei limiti dell'*Importo massimo della Convenzione*.
- 2) La fornitura del servizio dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche e alle prescrizioni stabilite nel *Capitolato Tecnico* posto a base di gara, nonché nell'offerta tecnica presentata *dal Fornitore* in sede di gara.
- 3) La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione né per la PROVINCIA, né per le *Amministrazioni*, nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dalla presente *Convenzione*, che rappresenta le condizioni generali dei singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura* sino a concorrenza dell'*Importo massimo della Convenzione*, eventualmente incrementato.

4. VALORE STIMATO DELLA CONVENZIONE

1. L'importo complessivo della presente Convenzione per il lotto 3 (tre) per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, è pari a € 3.030.000,00 (€ tremilionitrentamila / 00) comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed esclusa l'I.V.A.
2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dalle Amministrazioni contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, oneri per la sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa.
3. Il ricorso alla Convenzione da parte delle singole Amministrazioni Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato al successivo art. 7 .
4. I servizi attivati dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite dalla presente Convenzione, come integrata dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e dall'Offerta tecnica presentata.
5. La stipula della convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tantomeno la SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine

unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA

- 1) La presente *Convenzione* ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula (quale *Data di Attivazione*), fatte salve le ipotesi di seguito descritte.
- 2) Per durata della *Convenzione* si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni/Enti contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con il *Fornitore*.
- 3) Qualora, prima di detta scadenza, il massimale relativo alla convenzione si esaurisca integralmente o in misura pari al 95% del suo importo al fine di soddisfare ulteriori adesioni, conformemente alla funzione di aggregazione della spesa *ex lege* attribuita, la Provincia si riserva, agli stessi prezzi, patti e condizioni, la facoltà di prorogare la presente *Convenzione* per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore almeno 15 giorni prima della scadenza.
- 4) Qualora, invece, allo spirare del termine di 24 (ventiquattro) mesi, il massimale di ciascuna convenzione non sia esaurito, la Provincia si riserva, agli stessi prezzi, patti e condizioni, la facoltà di prorogare la durata delle *Convenzioni* fino all'esaurimento del massimale medesimo e comunque per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.
- 5) Qualora prima della scadenza della convenzione, eventualmente prorogata, il massimale relativo a ciascuna convenzione si esaurisca in misura pari o maggiore al 95% del suo importo e per tre mesi consecutivi non siano staccati Ordinativi di Fornitura ODF, la Provincia si riserva la possibilità di terminare la convenzione prima della naturale scadenza, mediante comunicazione al Fornitore aggiudicatario.

I singoli OF stipulati dalle Amministrazioni contraenti hanno durata minima pari a 12 mesi e massima di 24 mesi, decorrenti dalla data della loro emissione.

Resta, altresì, espressamente inteso che qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della *Convenzione* o di un singolo OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

È escluso ogni rinnovo tacito della *Convenzione* ovvero dei singoli contratti di *Fornitura*.

La *Convenzione* tuttavia resta valida, efficace e vincolante anche oltre la scadenza sopra considerata per la regolamentazione di contratti attuativi della convenzione, per tutta la durata degli stessi.

6. UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA

- 1) La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione*. Per

utilizzare la *Convenzione*, le *Amministrazioni* dovranno preventivamente fornire alla PROVINCIA le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul *PORTALE NECA*. Si precisa che le modalità di utilizzo della *Convenzione*, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e resesi necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravii o costi aggiuntivi nei confronti del Fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.

- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* dei relativi *Ordinativi di Fornitura* inoltrati dalle *Amministrazioni Contraenti* attraverso il *PORTALE NECA*.
- 3) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le *Amministrazioni* dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*.

Pertanto:

- qualora l'*Amministrazione* ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'*Ordinativo di Fornitura* quale parte integrante dello stesso;
- qualora l'*Amministrazione* non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà indicare nell'*Ordinativo di Fornitura* una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.

4) L'*Ordinativo di Fornitura* è il documento che sarà emesso mediante il *PORTALE NECA* in formato elettronico e sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'*Amministrazione Contraente* (Punto Ordinante). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti, anche in caso di non funzionamento temporaneo del *PORTALE NECA*, potranno essere stabilite dalla PROVINCIA anche nel corso di validità della presente *Convenzione* e comunicate sul Sito. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono resi disponibili sul *PORTALE NECA*.

5) Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del *PORTALE NECA* per malfunzionamento, la PROVINCIA comunicherà al *Fornitore* e alle *Amministrazioni Contraenti* la modalità alternativa di formazione ed invio dell'*Ordinativo di Fornitura* o dell'Ordine aggiuntivo. In tale ipotesi:

- sarà cura del *Fornitore* verificare che l'*Ordinativo di Fornitura* provenga da una delle *Amministrazioni Contraenti* legittimate all'utilizzo della presente *Convenzione*;

- è a carico del *Fornitore* ogni onere e rischio di controllo sulla legittimazione delle *Amministrazioni Contraenti* all'utilizzo della *Convenzione*; qualora il *Fornitore* dia esecuzione a *Ordinativi di Fornitura* emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la *Convenzione*, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'*Importo massimo della Convenzione* dalla stessa stabilito;

6) il *Fornitore* è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e chiedere l'invio di un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'*Amministrazione Contraente* potrà emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, secondo le indicazioni sopra riportate;

7) ove il *Fornitore* intenda non dare esecuzione all'*Ordinativo di Fornitura*, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'*Amministrazione* legittimata ad utilizzare la presente *Convenzione* ovvero abbia ricevuto *Ordinativi di Fornitura* oltre la concorrenza dell'*Importo massimo della Convenzione*, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) *giorni lavorativi* dal ricevimento dell'*Ordinativo*, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'*Amministrazione Contraente* e la PROVINCIA, che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;

8) qualora venga richiesto dalla PROVINCIA, il *Fornitore*, entro un *giorno lavorativo* dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun *Ordinativo di Fornitura*.

7. SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE

1) Sono legittimate ad aderire alla presente Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1 del D. Lgs. n.165/2001, nonché loro consorzi e associazioni, gli enti non sanitari di cui all'art.2, comma 573, L. n.244/2007, aventi sede nel territorio della regione Lombardia, quali, a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Società a totale partecipazione pubblica, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

2) L'Amministrazione/Ente che voglia aderire alla Convenzione e attivare i relativi servizi, deve seguire l'*iter* procedurale indicato all'art. 4 del Capitolato Tecnico.

8. CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione per le prestazioni a canone/extracanone saranno calcolati sulla base di quanto previsto all'art. 12 e seguenti del Capitolato tecnico.

2. Tutti i già menzionati corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel PDS e nell'OF; gli stessi sono dovuti unicamente al *Fornitore* e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi, non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni.

3. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice, qualora richiesto dal Fornitore, sul valore del singolo OF viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, che l'Ente contraente dovrà corrispondere entro 15 giorni dall'inizio della prestazione, previa costituzione, da parte del Fornitore, di adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

8.1 DUVRI

1) Le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederanno, all'atto dell'emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), a trasmettere al Fornitore il Documento Unico di Valutazione Rischi da interferenze (DUVRI), riferendolo a rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi e immobili in cui verrà erogato il Servizio. Le Amministrazioni contraenti dovranno indicare i costi relativi della sicurezza anche nel caso in cui questi siano eventualmente pari a 0 (zero).

2) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze dovrà essere sottoscritto dal Fornitore all'atto dell'emissione del Piano Dettagliato dei Servizi (PDS), secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

9. REVISIONE PREZZI

I corrispettivi spettanti al Fornitore saranno oggetto di revisione in aumento o in diminuzione conformemente a quanto previsto dagli artt. 60 e 120 comma 1 lett. a) del Codice, su richiesta del Fornitore o su iniziativa del Soggetto Aggregatore, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice generale FOI ("Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati") («Indice di Riferimento»).

Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale richiesta del Fornitore all'Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione, e varrà per l'anno successivo.

In particolare, ai fini della revisione si considererà la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento nel periodo intercorrente dalla data della stipula alla data della richiesta di revisione.

La revisione dei prezzi è riconosciuta qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) di cui al comma 1 risulti - in valore assoluto - superiore al 5% («Soglia di Riferimento») e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

I prezzi revisionati saranno pubblicati sul portale e i singoli Enti aderenti saranno tenuti ad applicarli agli Ordinativi di Fornitura/Contratti Esecutivi stipulati successivamente alla suddetta pubblicazione.

Per quanto riguarda gli Ordinativi di Fornitura/Contratti Esecutivi in corso di esecuzione, resta a carico delle Amministrazioni aderenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei prezzi secondo le rilevazioni effettuate dal Soggetto Aggregatore – in caso di aumento degli stessi, previa istanza del Fornitore – limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione. A tal fine, le Amministrazioni potranno utilizzare i Prezzi Revisionati pubblicati sul portale.

Limitatamente all'adeguamento dei corrispettivi dei contratti di fornitura in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Ente/Amministrazione aderente, questa avrà diritto di recedere dal contratto oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

Trattandosi di un contratto relativo a servizi e/o forniture stipulato da un soggetto aggregatore, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

10. VERIFICHE DELLA FORNITURA

1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile Unico del Progetto anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 114 del Codice. Il Responsabile Unico del Progetto, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto, ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della *Convenzione* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

- 2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono alla Provincia e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Ordinativi di Fornitura* entro e non oltre 30 giorni dalla data del pagamento della fattura.

11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti alle persone delegate ad operare sul conto corrente.
- 2) Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 3) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso la PROVINCIA e/o le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.
- 4) L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate ai sensi dell'art. 13.
- 5) Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto dei pagamenti verrà operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale dopo la verifica finale di conformità da parte dell'Amministrazione, previo rilascio del DURC.

12. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

- 1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla erogazione dei servizi oggetto della *Convenzione*, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Convenzione*.
- 2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
 - delle norme vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la PROVINCIA e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*, pena la risoluzione di diritto della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l'*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della *Convenzione*, a:
 - i. fornire i servizi e accessori oggetto della *Convenzione* e a prestare i Servizi Connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente *Convenzione* e negli atti di gara;
 - ii. manlevare e tenere indenne la PROVINCIA nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto della *Convenzione*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - iii. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla PROVINCIA ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nella presente *Convenzione* e negli *Ordinativi di Fornitura*;
 - iv. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della *Convenzione* e degli *Ordinativi di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte le

prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

- 5) Il *Fornitore* si impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti. A tal fine il *Fornitore* si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.
- 6) Il *Fornitore* si obbliga a consentire alla PROVINCIA e agli enti contraenti di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei servizi resi ai requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore* in sede di gara, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *Ordinativi di Fornitura*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, la PROVINCIA si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.
- 7) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle *Amministrazioni Contraenti* dovranno essere eseguite:
 - senza interferire nel normale lavoro delle *Amministrazioni Contraenti* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
 - nella consapevolezza che i locali delle medesime *Amministrazioni Contraenti* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
 - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della *Convenzione*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* o della PROVINCIA, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

12.1 MATERIALE PER IL SITO

Il Fornitore si obbliga a consegnare al Soggetto Aggregatore, qualora questo lo richieda, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul Sito, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti per l'adesione alla Convenzione, ivi compreso il contenuto dell'offerta tecnica, fatte salve le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 35, comma 5, lett. a) del D.lgs. 36/23, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

13. PENALI

- 1) La Provincia e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, portando a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti.
- 2) In caso di inadempimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, la SA e le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali nei casi, per gli importi e a favore del soggetto indicato nelle Tabelle seguenti:

TABELLA N. 1 - PENALI VALIDE PER L'ATTIVAZIONE/CHIUSURA

	<u>INADEMPIMENTO SANZIONATO</u>	<u>IMPORTO PENALE</u>	<u>SOGGETTO</u>
A	Ritardo nella comunicazione della ricevibilità della RPF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 4.1 del capitolato	Soggetto Aggregatore
B	Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo a seguito della RPF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 4.2 del capitolato	Soggetto Aggregatore
C	Ritardo nella comunicazione della	Euro 25,00 (venticinque/00)	Soggetto Aggregatore

	possibilità di accettare l'eventuale OF	per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 4.4 del capitolato	
D	Ritardo nella presentazione del PDS	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 4.3 del capitolato	Soggetto Aggregatore
E	Ritardo nella presentazione della nuova versione del PDS a seguito delle richieste di modifiche da parte dell'Amministrazione contraente	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 4.3 del capitolato	Soggetto Aggregatore
F	Ritardo nell'inizio dell'erogazione del servizio ordinato	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 4.5 del capitolato	Amministrazione contraente
G	Ritardo nella riconsegna degli edifici e relativi impianti/attrezzature	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 4.8 del capitolato	Amministrazione contraente

3. In caso di inadempimento relativo al Servizio non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali nei casi e per gli importi indicati nella Tabella seguente:

TABELLA N. 2 PENALI RELATIVE AI SERVIZI ORDINABILI NELLA CONVENZIONE

	<u>INADEMPIMENTO SANZIONATO</u>	<u>IMPORTO PENALE</u>
A	Ritardo nella consegna del Programma di Manutenzione	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 6.1.1
B	Ritardo nella consegna di eventuali aggiornamenti del Programma di Manutenzione	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 6.1.1

C	Ritardo nella consegna del Programma di Interventi	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 6.1.2
D	Ritardo nella consegna di eventuali aggiornamenti del Programma di Interventi	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 6.1.2
E	Ritardo nella consegna del Verbale di Controllo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 6.1.3 eventualmente modificato in offerta tecnica
F	Ritardo e/o mancata attivazione del Contact Center	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 6.1.5
G	Ritardo e/o mancata attivazione del Sistema Informativo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 6.1.6
H	Mancato rispetto delle prestazioni del Sistema Informativo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo o inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni, rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 6.1.6, eventualmente modificato in offerta tecnica
I	Ritardo nell'aggiornamento del Libretto delle verifiche	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella compilazione e aggiornamento dei libretti di impianto come previsto all'art. 6.2 "Tenuta ed aggiornamento del libretto delle verifiche" del capitolato
L	Ritardo nelle attività propedeutiche alla costituzione dell'Anagrafe Tecnica	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 6.5 del capitolato
M	Ritardo nella consegna dell'Anagrafe Tecnica	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto all'art. 6.5.1 del capitolato
N	Ritardo nella gestione dell'Anagrafe Tecnica	Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'aggiornamento di cui all'art. 6.5.2 del capitolato
O	Ritardo nella esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria come previsto nel Capitolato all'art. 6.3 del capitolato
P	Mancata esecuzione delle attività di assistenza e supporto per	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni mancata attività di assistenza e supporto per l'effettuazione delle verifiche

	l'effettuazione delle verifiche biennali	biennali come previsto all'art. 6.3.1 del capitolato
Q	Ritardo nella esecuzione delle attività di Reperibilità e Pronto Intervento	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni ora di ritardo nella esecuzione delle attività di Reperibilità e Pronto Intervento come previsto nel Capitolato all'art. 6.3.2 del capitolato. L'importo della penale è pari a Euro 50,00 (cinquanta) per il mancato intervento entro il termine stabilito in caso di guasto con presenza di persona all'interno dello ascensore
R	Ritardo nella esecuzione di una delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif. art. 6), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif art. 6), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica
S	Non corretta esecuzione di una delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif art. 6), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni non corretta esecuzione delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif art. 6), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica.
T	Mancata e/o ritardata consegna al DEC dell'elenco degli impianti da sottoporre a verifica biennale (art. 4.1.3.1 del capitolato)	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'elenco (rif art. 6.3.1 capitolato).

4. Vengono specificati alcuni punti della precedente tabella:

- ◆ La penale non esime dall'onere di ripristino, che rimane comunque a carico del Fornitore.
- ◆ Le scadenze di cui alla precedente tabella sono da considerarsi quelle di Capitolato, se non già variate dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica. In questo caso, per l'applicazione della penale si fa riferimento alla diversa scadenza offerta, e comunque alla più breve.
- ◆ Una penale eventualmente non presente in tabella, ma prevista in Capitolato, è comunque applicabile. In questo caso l'eventuale inadempienza (ritardo o mancata o non corretta esecuzione) comporta una penale del valore di Euro 25,00 (venticinque/00).

5. L'applicazione di penali per un valore superiore al 5% dell'importo dell'OF attribuisce alle singole Amministrazioni la potestà di risolvere di diritto l'OF medesimo.

6. Parimenti, la SA in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 3% dell'importo del singolo Lotto, ha la potestà di risolvere di diritto la Convenzione afferente al Lotto stesso.

7. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OF.

8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore, dall'Amministrazione Contraente o dalla SA, in relazione alla competenza di cui alle Tabelle. Il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non pervengano nei termini ovvero non siano accolte, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

14. MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE

- 1)** La PROVINCIA si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla *Convenzione*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della *Convenzione* sarà sottoposta a monitoraggio, alle verifiche di qualità del servizio, nonché alla gestione dei reclami delle *Amministrazioni Contraenti*. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al *Fornitore*, il quale dovrà comunque inviare alla PROVINCIA i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.
- 2)** A decorrere dalla *Data di Attivazione* della presente *Convenzione* e per tutta la durata della stessa e dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, fino all'emissione dell'*ultima* fattura emessa dal *Fornitore*, il *Fornitore* medesimo, su richiesta della PROVINCIA, dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli *Ordinativi di Fornitura* ricevuti, da consegnare entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione di una penale, di euro 100 per ogni giorno di ritardo.
- 3)** A seguito della stipula della *Convenzione*, la PROVINCIA indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della stessa. La PROVINCIA, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il *Fornitore* (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il PORTALE NECA).
- 4)** In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il *Fornitore* sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della PROVINCIA, pena l'applicazione della penale, di euro 100 per ogni giorno di ritardo.

- 5) In ogni caso la PROVINCIA, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al *Fornitore*, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire alla PROVINCIA entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione della penale di euro 100 per ogni giorno di ritardo.
- 6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della *Convenzione*, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal *Fornitore* in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della PROVINCIA che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
- 7) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto alla PROVINCIA ogni atto o fatto che il Responsabile del Progetto e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

15. OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

- 1) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 119 del Codice in caso di subappalto.

Il Ccnl applicato è Metalmeccanico Industria C011

16. PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

- 1) Il *Fornitore* dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità" allegato al disciplinare di gara e sottoscritto in sede di gara, e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro

o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della presente *Convenzione*.

- 2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di essere pienamente a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto del Presidente n. 43 del 07/03/2022 reperibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale <http://www.provincia.brescia.it> - sezione Amministrazione Trasparente nonché di quello adottato dall'Amministrazione contraente e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
- 3) Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "**Legge Anticorruzione**"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
- 4) Il Fornitore prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice di comportamento e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima la PROVINCIA e l'Amministrazione contraente a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile.
- 5) Qualora il Fornitore metta a disposizione della PROVINCIA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a che gli stessi rispettino in particolare il Patto di integrità ed il Codice di comportamento della Provincia e la legge anticorruzione. In caso di violazione dell'anzidetto impegno la PROVINCIA o l'Amministrazione contraente sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa.
- 6) Il Fornitore, ai sensi dell'art. 56, co. 16 ter del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di PROVINCIA e/o delle amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

17. CAUZIONE DEFINITIVA

- 1) Ai fini della stipula della presente *Convenzione* e dei relativi *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della PROVINCIA e delle *Amministrazioni Contraenti*, rilasciata da COFACE S.A. (C.F.: 09448210154) codice IVASS: D908R, polizza n° 2444284 emessa in data 27/06/2025 per € **121,200,00 (euro centoventunomiladuecento / 00)** ridotta in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa ed in possesso di certificazione UNI CEI EN 45000 – in atti - e prodotta alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.

- 2) La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 117 comma 1 del Codice e per l'esatto e corretto adempimento da parte del *Fornitore* di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. Le *Amministrazioni Contraenti* e/o la PROVINCIA hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 13.
- 3) La garanzia opera nei confronti della PROVINCIA a far data dalla sottoscrizione della *Convenzione* e, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, a far data dalla *Ricezione* degli *Ordinativi di Fornitura*.
- 4) La garanzia opera per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti *Contratti di Fornitura*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'*Amministrazione Contraente* e/o della PROVINCIA, per quanto di ragione, verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle *Amministrazioni Contraenti* e della PROVINCIA, quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del *Fornitore* all'istituto garante, di una comunicazione della PROVINCIA, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla PROVINCIA a seguito della consegna alla stessa da parte del *Fornitore* dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole *Amministrazioni Contraenti* relativamente ai singoli *Ordinativi di Fornitura* ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del *Fornitore* medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli *Ordinativi di Fornitura*.
- 5) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dall'art. 117 comma 8 del Codice; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dall'art. 117 comma 9 del Codice.
- 6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, la PROVINCIA dichiarerà risolta la *Convenzione* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo.
- 7) Il *Fornitore* di ciascun Lotto è altresì obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* con i singoli *Contratti di Fornitura* e per tutta la durata di questi ultimi, una cauzione definitiva, ai sensi

dell'art. 117 comma 1 del Codice di importo pari al 10% del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura (OF):

18. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 1) Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne la PROVINCIA nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Il *Fornitore* all'atto della stipula della convenzione produce la polizza assicurativa emessa da UNIPOL al n. 2013252/32 in data 27/03/2025 a garanzia di responsabilità civile per danni nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, per un massimale pari almeno a € 5.000.000,00 (5 milioni) per sinistro. La predetta copertura dovrà assicurare la garanzia con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di fornitura*, pena la risoluzione della *Convenzione* o dell'ordinativo di acquisto.
- 4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per la PROVINCIA e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 15.
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

19. SUBAPPALTO

1) Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: lavorazioni categoria OS4 nella misura del 40% e di voler subappaltare il servizio nella misura del 40%.

Il *Fornitore*, conformemente a quanto previsto dall'art. 119 comma 2 del Codice, comunica all'Amministrazione contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla

Amministrazione contraente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

2) Il Fornitore può subappaltare la prestazione principale nella misura massima del 49% di ogni singolo ordinativo di fornitura (OF). Tale limitazione si rende necessaria:

- per assicurare il controllo, anche da parte del Soggetto Aggregatore, dello svolgimento corretto delle prestazioni da parte del fornitore del singolo Lotto, dato l'importo elevato di ognuno dei Lotti;
- al fine di garantire un servizio omogeneo, di qualità elevata, presso tutti gli enti aderenti.

Il Fornitore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del OF, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice e comunica all'Amministrazione contraente, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

- 3) Il *Fornitore* è responsabile dei danni che dovessero derivare alle *Amministrazioni Contraenti*, alla PROVINCIA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 4) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 5) Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Provincia e delle Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
- 6) Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della PROVINCIA e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
- 7) In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la PROVINCIA avrà facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi dell'articolo 13 del capitolato tecnico prestazionale.

- 8) In virtù della definizione di “centrale di committenza” di cui all’art. 1, comma 1 lett. i), dell’Allegato I.1 del Codice, la PROVINCIA, in qualità di Soggetto Aggregatore, stipula la presente Convenzione a seguito dell’aggiudicazione di un appalto destinato a Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa che, ai fini dell’art 105, comma 11, del Codice, la Stazione Appaltante e l’Amministrazione Contraente, ovvero, l’Amministrazione che utilizza la presente Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell’aggiudicatario e relativi subappaltatori.
- 9) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 119 del Codice.
- 10) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la PROVINCIA o l’Amministrazione contraente annullerà l’autorizzazione al subappalto.

20. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DEL CONTRATTO

- 1) È fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e la PROVINCIA hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e la *Convenzione* ai sensi del precedente Articolo 15.

21. REFERENTI DEL FORNITORE

Ai fini della stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* ha nominato un *Responsabile* della fornitura per l’esecuzione della presente *Convenzione*, quale referente nei confronti della PROVINCIA, nonché di ciascuna *Amministrazione Contraente*, per quanto di propria competenza. Si richiama al riguardo quanto previsto all’art. 7 del Capitolato Tecnico.

Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore*. Qualora il *Fornitore* dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il *Responsabile* della fornitura, dovrà darne comunicazione tramite PEC all’*Amministrazione Contraente* e alla PROVINCIA.

22. FORO COMPETENTE

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e la Provincia di Brescia, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente *Convenzione*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

23. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

- 1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- 2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente *Convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
- 3) La PROVINCIA tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di Fornitura* per la gestione della *Convenzione* medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la PROVINCIA acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* aggiudicatario.
- 4) Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* acconsentono al trattamento da parte della PROVINCIA dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza alla PROVINCIA dalle *Amministrazioni* in fase di emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*.
- 5) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 6) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.
- 7) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva *Convenzione*, è la Provincia di Brescia con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 29, alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it.

- 8) Nell'ambito dei singoli Contratti di fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- 9) Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

24 – SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla PROVINCIA e/o alle Amministrazioni Contraenti per legge, ivi incluse le spese di registrazione della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 18, comma 10, del Codice e relativo Allegato I.4.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.ii.

E richiesto, io [REDACTED] Segretario Generale ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane ai Contraenti (omessi gli atti allegati e richiamati, per espressa concorde volontà delle Parti, che dichiarano di conoscerne perfettamente il contenuto) i quali dichiarano l'atto medesimo pienamente conforme alle loro volontà e quindi lo sottoscrivono con firma digitale, alla mia presenza e visione, con me [REDACTED] Segretario Generale rogante.

Questo atto è scritto da persona di mia fiducia, per mezzo di *personal computer* sotto la mia direzione, su facciate n. 30 (trenta) e righe 10 (dieci) - comprese le firme - della trentunesima facciata.

Per la Provincia di Brescia

[REDACTED]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Per il Fornitore

[REDACTED]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Il Segretario Generale

[REDACTED]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate